

Sentenza III livello in centrale operativa

Categoria : Leggi & Sentenze

Publicato da [ADMIN](#) in 2/2/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Federica D'Auria, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.2.2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA 102 /08

nella causa iscritta al n. 184/05 R.G.L.

TRA

xxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso dall'avv. Giovanni Baranello, presso il quale elettivamente domiciliata in Campobasso, via del castello n. 3 ;

RICORRENTE

E

IVRI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso R. Ciampoli, presso il quale elettivamente domicilia in Campobasso, C.da Colle delle Api, Zona Industriale;

CONVENUTO

Oggetto: riconoscimento qualifica superiore.

Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.3.2005, il ricorrente, premesso di essere dipendente dell'IVRI s.r.l. dal 1.3.1983, attualmente inquadrato nel IV livello del

CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, deduceva che, a partire dal 1.5.2002 e fino al 30.11.2002, aveva svolto ininterrottamente e continuativamente mansioni superiori, riconducibili a quelle di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale, figura inquadrabile nel III livello del CCNL applicabile. Pertanto, in applicazione dell'art. 2103 c.c. e 30 del citato CCNL, chiedeva all'adito giudicante di accertare il suo diritto all'inquadramento nel III livello e di condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'attribuzione della superiore qualifica, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte.

Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto, evidenziando che del tutto legittima era l'assegnazione del ricorrente alla centrale operativa, espressamente consentita dal CCNL che, all'art. 29, prevedeva l'erogazione di apposita indennità, regolarmente corrisposta al xxxxxxxxxx. Deduceva comunque che le mansioni svolte nel periodo di assegnazione alla centrale operativa non erano riconducibili al III livello contrattuale, in quanto il

ricorrente non era dotato di autonomia decisionale. Insisteva pertanto per il rigetto della domanda, con vittoria di spese,

Espletata la prova testimoniale, depositate note illustrative autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa e del dispositivo è stata data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta come precisato nella motivazione che segue.

....

continua la lettura scaricando l'allegato